CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 129

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Barbisan

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA MESSA A DIMORA DI ALBERI AL FINE DI INCENTIVARE LE FILIERE PRODUTTIVE FORESTALI E ORNAMENTALI DEL TERRITORIO VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 settembre 2026.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA MESSA A DIMORA DI ALBERI AL FINE DI INCENTIVARE LE FILIERE PRODUTTIVE FORESTALI E ORNAMENTALI DEL TERRITORIO VENETO

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di promuovere la messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni, con l'obiettivo di favorire il potenziamento delle filiere forestali locali e contribuire alla creazione e al rafforzamento del verde urbano e periurbano. Infatti, l'articolo 17 del decreto legislativo 30 luglio 2026, n. 151 "Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102", ha proprio la finalità di valorizzare il ruolo delle regioni quali livelli territoriali competenti nella pianificazione forestale e nella programmazione degli interventi di sviluppo rurale e ambientale.

In particolare, il comma 1 del richiamato articolo, affida alle regioni il compito di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a fini forestali, attribuendo priorità ai comuni di piccole dimensioni che beneficeranno dell'intervento. Tale previsione si inserisce nel quadro programmatorio della Strategia forestale nazionale e della Strategia nazionale del verde urbano.

L'obiettivo perseguito è duplice: da un lato, incrementare la presenza di aree verdi forestali nei territori comunali minori; dall'altro, sostenere e rafforzare le filiere produttive forestali presenti sul territorio regionale.

Il successivo comma 2 specifica la finalità degli interventi promossi, orientandoli verso l'ampliamento dei boschi urbani e periurbani e verso il miglioramento della resilienza territoriale, in particolare nelle aree comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

La disposizione favorisce inoltre interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti, garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori. Ciò risponde alla necessità di promuovere l'uso di materiale vivaistico di qualità e l'incremento dei servizi ecosistemici, come la regolazione climatica, la stabilizzazione dei suoli e l'aumento della biodiversità.

Da qui l'opportunità, come Regione del Veneto, di dare attuazione concreta all'articolo 17 del decreto legislativo 151/2026 promuovendo interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali che rappresentano al contempo misure per valorizzare anche economicamente il settore florovivaistico del Veneto le cui imprese del territorio potranno fornire il materiale forestale di propagazione.

Da un recente studio dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura emerge che il valore della produzione primaria

florovivaistica per il 2025 viene indicato in circa 226 milioni di euro ed emergono alcuni dati importanti che qui si riportano:

SETTORE DI ATTIVITA'	N. aziende	Var. % 25/24	Var. % 25/16	% aziende[1]	N. aziende specializ-zate	% aziende specializ-zate
Orticole	414	-2,1	-22,2	32,4	39	9,4
Fruttiferi	188	-2,1	-30,9	14,7	36	19,1
Ornamentali	1.109	-3,5	-17,5	86,8	562	50,7
Forestali	47	0,0	-14,5	3,7	0	0,0
Viticolo	55	1,9	10,0	4,3	20	36,4
Fiori recisi	70	-6,7	-24,7	5,5	1	1,4
Altro	92	2,2	21,1	7,2	25	27,2
Fragole	24	0,0	20,0	26,1	1	4,2
Piante grasse	25	-3,8	38,9	27,2	3	12,0
Bonsai	10	11,1	100,0	10,9	1	10,0
Piante acquatiche	5	0,0	-37,5	5,4	1	20,0
Tappeti erbosi	28	7,7	12,0	30,4	19	67,9

[1] *La percentuale non somma 100 poiché un'azienda può possedere autorizzazioni per più settori di attività.*
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Servizio Fitosanitario Regionale del Veneto

Fig. 1 - Le aziende florovivaistiche in Veneto per settore di attività (anno 2025).

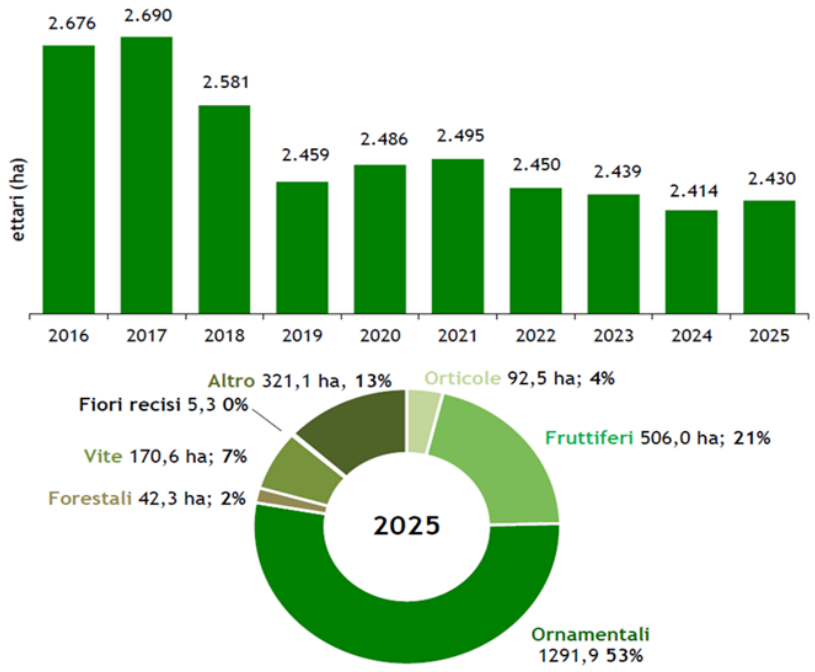

Fig. 2 - Superficie dedicata al florovivaismo in Veneto e settore di attività (anno 2025).

Si tratta di un settore dinamico e ad alto valore aggiunto come dimostrano i dati, ma oggi sottoposto a forti pressioni sui costi, sulla manodopera e sulla competitività. Le principali criticità sono rappresentate dai costi energetici, con una forte incidenza sui costi di produzione, soprattutto nelle colture in serra e

alcune produzioni stanno diventando difficilmente sostenibili economicamente: basti pensare, ad esempio, alle stelle di Natale, sempre meno convenienti da produrre per gli elevati costi di riscaldamento. Altra criticità è relativa alla competitività e innovazione. Infatti, l'imprenditore florovivaistico non deve più occuparsi soltanto della produzione ma deve spesso gestire anche la commercializzazione, la logistica, l'assistenza al cliente, la progettazione e realizzazione del verde, la manutenzione.

Inoltre, per restare sul mercato servono continui investimenti: automazione, serre, irrigazione, digitalizzazione, movimentazione, organizzazione aziendale. Questa innovazione tecnologica è sempre più necessaria, ma anche sempre più costosa.

In questo contesto economico complesso risulta quindi importante il ruolo della Regione del Veneto nel valorizzare, con una proposta di legge regionale, non solo una gestione sostenibile del territorio attraverso la messa a dimora di alberi ai fini forestali e ornamentali - di cui beneficeranno soprattutto i comuni di piccole dimensioni - ma anche le imprese florovivaistiche venete, attivando la disposizione statale perché florovivaismo significa - oggi - produzione agricola, ambiente, paesaggio, verde urbano, qualità della vita e occupazione.

La proposta di legge regionale si compone di sei articoli.

Con l'articolo 1 sono definite le finalità, duplici, di promuovere e sostenere le filiere florovivaistiche forestali e ornamentali presenti nel territorio regionale, al fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile del territorio. Si richiama la previsione dell'articolo 17 del decreto legislativo 151/2026.

Con l'articolo 2 vengono disciplinati gli interventi finanziabili, a favore dei comuni per la realizzazione di interventi di impianto e messa a dimora di alberi e arbusti a fini forestali, ambientali e ornamentali.

L'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi e le priorità di intervento demandando alla Giunta regionale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Veneto e le associazioni rappresentate al "Tavolo verde", il compito di definire le tipologie di intervento, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per l'assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione.

Il successivo articolo 4 mira a valorizzare le specie arboree del territorio affidando alla Giunta regionale il compito di approvare e aggiornare l'elenco delle specie autoctone idonee.

L'articolo 5 mira a raggiungere proprio l'obiettivo di valorizzazione del settore florovivaistico del Veneto, promuovendo le filiere produttive forestali e ornamentali presenti nel territorio regionale. Si rafforza il ricorso a uno strumento già presente nella cosiddetta "legge di orientamento" (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") rappresentato dalle convenzioni tra la pubblica amministrazione e le imprese agricole del Veneto (articolo 15 del decreto legislativo 228/2001) prevedendo che le stesse possano avere ad oggetto la fornitura di materiale vegetale forestale e ornamentale, la relativa messa a dimora, nonché le attività di cura e manutenzione successive all'impianto. Si stabilisce, inoltre, che le convenzioni possono costituire un elemento di premialità ai fini della valutazione dei progetti e dell'assegnazione dei contributi previsti all'articolo 3.

L'articolo 6 definisce adeguate misure finanziarie, in particolare, gli interventi in oggetto saranno realizzati attraverso le risorse finanziarie ordinarie già trasferite dallo Stato alle regioni per le politiche forestali e ambientali, in particolare nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Strategia forestale nazionale, che già prevede il trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni e, da queste, agli enti locali, nonché mediante risorse regionali già destinate agli interventi di forestazione, rinaturalizzazione, tutela del suolo e del verde urbano.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA MESSA A DIMORA DI ALBERI AL FINE DI INCENTIVARE LE FILIERE PRODUTTIVE FORESTALI E ORNAMENTALI DEL TERRITORIO VENETO

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La Regione del Veneto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 luglio 2026, n. 151 "Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102", promuove e sostiene le filiere florovivaistiche forestali e ornamentali presenti nel territorio regionale, al fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile del territorio.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione forestale, ambientale e territoriale vigenti a livello europeo, nazionale e regionale, promuove interventi finalizzati:

a) all'incremento, alla qualificazione e alla riqualificazione del patrimonio arboreo regionale;

b) al miglioramento della resilienza del territorio rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado ambientale;

c) al rafforzamento della funzionalità ecologica e al ripristino degli ecosistemi;

d) alla valorizzazione delle produzioni vivaistiche forestali e ornamentali regionali.

Art. 2 - Interventi finanziabili.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai comuni per la realizzazione di interventi di impianto e messa a dimora di alberi e arbusti a fini forestali, ambientali e ornamentali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione, all'incremento e alla riqualificazione, nel territorio comunale:

a) dei boschi urbani e periurbani;

b) delle aree verdi urbane e periurbane;

c) delle aree destinate a interventi di rinaturalizzazione, riqualificazione e ripristino ambientale.

3. Ai fini della presente legge, le definizioni di bosco e di area verde sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia forestale, ambientale e di sviluppo degli spazi verdi urbani.

4. Sono ammissibili a contributo, oltre alle spese per la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale, le spese relative alle attività di cura, irrigazione di soccorso, protezione e manutenzione necessarie a favorire l'attecchimento e il corretto sviluppo delle piante, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 3.

Art. 3 - Criteri e modalità di concessione dei contributi e priorità di intervento.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto

1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) del Veneto, con riferimento agli interventi di cui all’articolo 2, definisce:
a) le tipologie di intervento e le spese ammissibili;
b) i requisiti dei soggetti beneficiari;
c) i criteri e le modalità per la presentazione, la selezione e l’approvazione dei progetti;
d) i criteri per la determinazione e l’assegnazione dei contributi;
e) le modalità di erogazione, rendicontazione e controllo dei contributi;
f) ogni altro elemento necessario per l’attuazione della presente legge.

2. Nell’ambito dei criteri di cui al comma 1, è attribuita priorità agli interventi realizzati:
a) in aree del territorio comunale interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o caratterizzate da condizioni di particolare vulnerabilità, al fine di valorizzare la funzione di protezione del suolo e di consolidamento esercitata dagli apparati radicali;
b) in aree interessate da misure di lotta obbligatoria nei confronti di organismi nocivi ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, finalizzati al ripristino del patrimonio arboreo danneggiato o oggetto di abbattimento o eradicazione;
c) in aree caratterizzate da condizioni di degrado ambientale o da significativa carenza di copertura arborea.

3. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 151/2026, una quota delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è riservata ai comuni di piccole dimensioni individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, ubicati nel territorio regionale.

4. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale stabilisce la quota delle risorse di cui al comma 3 e le modalità per la relativa assegnazione.

Art. 4 -Valorizzazione delle specie arboree autoctone.

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi boschi urbani e periurbani e di promuovere interventi di rinaturalizzazione, riqualificazione e ripristino ambientale coerenti con le caratteristiche biogeografiche ed ecologiche del territorio regionale, gli interventi di cui all’articolo 2 privilegiano, ove tecnicamente ed ecologicamente appropriato, l’impiego di specie arboree e arbustive autoctone del territorio regionale.

2. La Giunta regionale, avvalendosi della struttura regionale competente in materia forestale, approva e aggiorna l’elenco delle specie autoctone idonee agli interventi di cui alla presente legge, tenendo conto delle caratteristiche stazionali, climatiche ed ecologiche dei diversi ambiti territoriali regionali.

3. Il materiale forestale di propagazione utilizzato negli interventi di cui alla presente legge deve essere conforme alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”, e alla restante normativa vigente in materia di produzione, commercializzazione e impiego del materiale di propagazione vegetale.

Art. 5 - Valorizzazione della produzione vivaistica regionale.

1. Al fine di valorizzare la produzione vivaistica di qualità e di promuovere le filiere produttive forestali e ornamentali presenti nel territorio regionale, i comuni possono stipulare, nel rispetto della normativa vigente, convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", con imprenditori agricoli esercenti attività florovivaistica ai sensi della normativa vigente, titolari di aziende ubicate nel territorio regionale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare la fornitura di materiale vegetale forestale e ornamentale, la relativa messa a dimora, nonché le attività di cura e manutenzione successive all'impianto, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

3. Il ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, qualora garantisca l'impiego di materiale vegetale proveniente da filiere regionali o comunque caratterizzato da una ridotta distanza di approvvigionamento e da un conseguente minore impatto emissivo connesso al trasporto, costituisce elemento di premialità ai fini della valutazione dei progetti e dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dal medesimo articolo.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo II "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, la cui dotazione viene aumentata, riducendo contestualmente di pari importo, il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo II "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità. 5
Art. 2 - Interventi finanziabili. 5
Art. 3 - Criteri e modalità di concessione dei contributi e priorità di intervento. 5
Art. 4 -Valorizzazione delle specie arboree autoctone. 6
Art. 5 - Valorizzazione della produzione vivaistica regionale 7
Art. 6 - Norma finanziaria 7